Anno 1874. **Roma - Sabato, 11 Luglio** **Num. 164.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno..... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. **25.** Ogni altro avviso cent. **30** *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 1968 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È convertita in legge, ed estesa a tutte le provincie del Regno, la disposizione del Regio decreto 17 ottobre 1869, n. 5342, relativa ai giorni festivi per gli effetti civili.

Ai giorni festivi, di che nel decreto Reale suddetto, è aggiunto il primo giorno dell'anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data nel Real Castello di S. Anna (Valdieri), addì 23 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. Finali.
P. O. Vigliani.

Il N. 2001 (***Serie 2ª***) ***della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:***

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La tariffa dell'art. 1 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, è modificata come segue:

Grano al quintale . . . . L. 2 00
Granturco, segala, avena ed orzo d'ogni specie . . . . » 1 00

La macinazione degli altri generi esenti da tassa sarà soggetta a discipline speciali da determinarsi per regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2. Nei mulini, ove più palmenti hanno un motore comune, l'Amministrazione può applicare il contatore all'albero motore e determinare per quei palmenti una quota fissa cumulativa per cento giri dell'albero motore, tenendo conto della quantità diversa di resistenze passive da vincersi nei congegni dei diversi mulini per la trasmissione della forza motrice dall'albero al palo.

Art. 3. L'Amministrazione notifica al mugnaio la quota che crede dovuta per ogni cento giri segnati dal contatore.

Tale quota è definitiva, se il mugnaio non la rifiuta nelle forme prescritte da questa legge.

In caso di rifiuto l'Amministrazione ha facoltà:

a) Di applicare all'occhio della macina un congegno meccanico che segni il peso o il volume del cereale;

b) Di riscuotere la tassa direttamente per mezzo di agenti finanziari;

c) D'appaltare la tassa.

Se l'Amministrazione non vuole valersi di questa facoltà, la quota viene determinata mediante giudizio dei periti.

Art. 4. È data facoltà al Governo del Re di prescrivere, con decreti Regi, le norme necessarie per accertare la tassa mediante il congegno meccanico di misura diretta.

Sono applicabili alla inosservanza di tali norme le sanzioni penali contenute nella legge 7 luglio 1868, e in questa legge per l'applicazione ai mulini del contatore.

Art. 5. Dove la tassa sia riscossa direttamente od appaltata, dovrà pagarsi all'introduzione del cereale nel mulino.

Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione e pel deposito dei cereali in questi mulini, per l'esercizio e il controllo della macinazione nei medesimi.

In caso di contravvenzione sono applicabili le sanzioni della legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1866 sui dazi di consumo, senza pregiudizio delle maggiori penali della legge 7 luglio 1868, n. 4490.

Art. 6. Il giudizio peritale è fatto da periti inscritti in apposita lista.

Una Commissione composta del prefetto, presidente, del presidente del tribunale, dell'ingegnere capo del Real genio civile e di due membri scelti dal Consiglio provinciale nel suo seno, formerà annualmente in ogni provincia la lista dei periti nel numero determinato dal regolamento.

I periti debbono essere ingegneri.

I periti si costituiscono in Comitato eleggendo nel loro seno un presidente.

Il Comitato, udito l'ingegnere del macinato, divide la provincia in zone, assegna un perito a ogni zona e determina collegialmente i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie, tenuto conto delle condizioni dei mulini e del sistema di macinatura usato nella provincia.

Art. 7. Quando il mugnaio rifiuta la quota notificatagli dall'Amministrazione deve nei 30 giorni dalla notificazione, ricorrere al prefetto per provocare il giudizio del perito.

Il ricorso non sarà ammesso se il mugnaio non dichiara in esso la quota che è disposto ad accettare e non presta la cauzione voluta dalla legge 16 giugno 1871, n. 261.

L'inammissibilità del ricorso è pronunciata dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Il prefetto, riconosciuto ammissibile il ricorso, chiede all'Intendenza se l'Amministrazione vuole valersi delle facoltà date dall'articolo 3. In caso negativo, invita il perito della zona in cui è compreso il mulino a procedere alla determinazione della quota.

I motivi di ricusazione del perito sono quelli ammessi dal Codice di procedura civile e devono essere proposti entro tre giorni con ricorso al prefetto, che, accertato il motivo, invita il presidente del Comitato a designare altro perito.

Art. 8. Il giudizio del perito deve limitarsi:

1° A stabilire le condizioni che determinano la potenza delle macine;

2° A determinare la velocità normale delle macine;

3° A stabilire la produzione per cavallo-vapore corrispondente alle macine o al sistema di macinatura in uso.

Le quote debbono essere stabilite dal perito in base a questi tre elementi udita l'Amministrazione e il mugnaio, e tenendo conto dei dati di fatto rilevati dagli ingegneri del macinato nelle loro visite e consegnati nel relativo registro d'ufficio.

Art. 9. Le quote determinate dal perito sono rese esecutive con decreto del prefetto, e diventano definitive quando non vengono impugnate dalle parti entro 15 giorni dalla intimazione con ricorso al Comitato, che pronuncia in appello.

Il prefetto provvederà sulle spese del giudizio con le norme segnate dalla 2ª parte dell'art. 12.

Art. 10. Il ricorso in appello si presenta al prefetto che lo trasmette al presidente del Comitato.

Il ricorso non verrà ammesso se non vi sono indicati i punti della perizia che si impugnano e i motivi dell'opposizione.

Per la legittimità della decisione del Comitato debbono intervenire non meno di tre nè più di cinque dei suoi membri.

Il Comitato pronunzia a maggioranza dei presenti sopra i soli punti contestati.

La Finanza e il mugnaio possono farsi rappresentare innanzi al Comitato.

Art. 11. La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote.

Tanto contro i provvedimenti del prefetto, quanto contro la decisione del Comitato, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge da esperimentarsi innanzi ai tribunali nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri.

È pure riservata l'azione giudiziaria per ogni altra questione estranea alla determinazione delle quote ai termini dell'art. 6 della legge del 20 marzo 1865, allegato *E*.

Quando sia dichiarata la nullità della decisione l'autorità giudiziaria rinvia il giudizio al Comitato di una delle provincie finitime.

Art. 12. Tanto dopo il giudizio di che nell'articolo 8, quanto dopo quello di che nell'art. 10, tra il mugnaio e l'Amministrazione si appureranno i compensi sulla tassa liquidata.

Le spese del primo e del secondo giudizio peritale liquidate dal Comitato saranno ripartite tra l'Amministrazione e l'esercente in ragione della differenza tra la quota peritale e la quota proposta dalle due parti. Queste spese potranno anticiparsi dall'Amministrazione, la quale, in tal caso, riscuoterà la parte dovuta dal mugnaio con le norme e privilegi che regolano la riscossione delle tasse di registro e bollo.

Art. 13. Quando vengano variate le condizioni di lavoro da cui furono dedotti gli elementi delle quote peritali, l'Amministrazione procede direttamente alla revisione straordinaria delle quote. Se il mugnaio le rifiuta, il perito accerta il fatto e determina le quote secondo l'articolo 8.

Art. 14. I manometri applicati alle macchine a vapore dei molini devono essere verificati. Gli ingegneri del macinato hanno per questo ufficio le attribuzioni date ai verificatori dalle leggi sui pesi e misure. Inoltre l'Amministrazione ha facoltà di applicare, a sue spese e senza danno dei mulini, quegli istrumenti e sigilli che crede necessari a dare gli elementi della misura della forza e ad accertarne le variazioni.

Art. 15. Il mugnaio deve tenere nel mulino uno staccio, in ordine al quale avrà obbligo di dichiarare il tipo della macinazione prodotta da ciascun palmento. Lo staccio è verificato dall'Amministrazione che vi appone i distintivi e sigilli necessari per impedirne l'alterazione.

L'avventore ha sempre il diritto di richiedere che il prodotto sfarinato siagli consegnato conforme al tipo dichiarato.

Sulla denunzia dell'avventore, ai mugnai in contravvenzione, dopo tentata infruttuosa la conciliazione avanti al sindaco, il pretore applica le pene di polizia.

I delegati della finanza hanno diritto di verificare se la macinazione è conforme al tipo stesso, e di ritirare un campione del prodotto, rilasciandone ricevuta che serve per ottenerne la restituzione o il pagamento.

Art. 16. L'Amministrazione ha la facoltà di applicare ai palmenti un saggiatore meccanico per accertare il genere del cereale macinato.

Art. 17. Nei mulini in cui si trovano ora palmenti destinati alla macinazione del grano e palmenti destinati alla macinazione esclusiva dei cereali che godono lo sgravio del 50 per cento, l'Amministrazione ha facoltà di isolare, a proprie spese e senza danno del mulino, i palmenti destinati alla macinazione del grano.

Art. 18. La facoltà di macinare promiscuamente grano ed altri cereali in uno stesso palmento, può essere accordata soltanto ai mulini ad un palmento colle norme da determinarsi per regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 19. Sono assolutamente proibite le macinazioni del grano nei mulini destinati alla macinazione di altri cereali, salvo il disposto degli articoli 17 e 18, e la macinazione di cereali soggetti a tassa nei mulini destinati alla macinazione di generi esenti da tassa.

La presenza di una quantità qualsiasi di grano o di un prodotto della macinazione di grano nei mulini o palmenti destinati alla macinazione di altri cereali o nei saggiatori loro apposti, e la presenza di una quantità qualsiasi di cereali soggetti a tassa o di un prodotto della macinazione loro nei mulini o palmenti destinati alla macinazione di generi esenti da tassa o nei saggiatori loro apposti, costituiscono il contrabbando, ed hanno per effetto:

1. Di raddoppiare le quote fisse assegnate al mulino o palmento, a partire dalla seconda quindicina precedente a quella in cui fu scoperto il contrabbando, e nel caso di palmenti esenti da tassa di liquidare al palmento la tassa in ragione del massimo lavoro fatto dalla macina, o dalle macine simili, a partire dallo stesso termine e colla quota spettante al genere macinato in contrabbando, e di sospendere la licenza speciale;

2. Di autorizzare, in caso di recidiva, l'Amministrazione a procedere ad una revisione straordinaria delle quote, considerando il mulino come destinato alla macinazione del grano e di far decadere la licenza speciale;

3. Di rendere applicabili le pene stabilite per la macinazione non dichiarata.

Per l'applicazione delle disposizioni, di che ai numeri 1 e 2 di questo articolo, basta il verbale dei delegati dell'autorità finanziaria, che constati il contrabbando, purchè il verbale sia redatto e sottoscritto da due delegati o da un delegato assistito da due testimoni.

Art. 20. Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e la tassa sarà liquidata, a contare dall'ultima liquidazione o da quell'epoca anteriore alla quale sia dimostrato che risale il guasto, sulla base della media giornaliera di tre quindicine.

Ove il mugnaio non abbia denunciato il guasto, la tassa sarà liquidata sulla base del massimo lavoro fatto dalla macina in un tempo uguale.

Se però il guasto consiste nella rottura del ritegno ordinario e insieme del ritegno di riserva del contatore, ed anche se furono rotti, alterati o falsificati i bolli dell'Amministrazione, la liquidazione si farà sul numero dei giri che il mulino avrebbe fatti, lavorando, senza interruzione, colla velocità normale stabilita nella determinazione della quota.

Art. 21. Agli articoli 7, 10 e 12 della legge 7 luglio 1868 sono fatte le seguenti aggiunte:

Art. 7. Parimente l'Amministrazione può procedere anche nel corso dell'anno all'accertamento suppletivo del maggior lavoro acquistato dal mulino in vicinanza del quale siasi chiuso altro mulino, il cui canone superi un decimo del canone attribuito al mulino in esercizio.

Art. 10. È pure obbligato a farne dichiarazione all'autorità finanziaria due mesi prima di darvi esecuzione chiunque intenda di aumentare la potenza delle macine. Uguale dichiarazione sarà fatta dall'esercente che succeda ad altro esercente, quindici giorni prima d'entrare in esercizio.

Art. 12. Se viene mutato l'esercente del mulino, il nuovo mugnaio subentra nei diritti e negli obblighi, verso la Finanza, dell'antico, non escluso il pagamento delle rate scadute e dei compensi di tassa dovuti per l'articolo 11, che il medesimo non abbia soddisfatte.

Art. 22. La prima parte dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1868 è così modificata:

« I delegati dell'autorità finanziaria hanno sempre diritto di entrare sia di giorno che di notte nei locali addetti alla macinazione, di farvi le verificazioni occorrenti e di esaminare i registri e le licenze. »

Tuttavia questa facoltà non potrà essere esercitata in tempo di notte dai delegati della autorità finanziaria senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Al numero 4 dell'articolo 16 della stessa legge è aggiunto: « e tanto in questo, quanto nel caso accennato al numero 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali. »

Art. 23. Il numero 5 dell'articolo 16 della legge 7 luglio 1868 è soppresso e viene sostituito dal seguente articolo:

Chiunque alteri o falsifichi i contatori o altri congegni e istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza, i sigilli o bolli coniati o impressi in qualsiasi modo, o su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque scientemente ne faccia uso, è punito col carcere da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa i contatori o altri congegni e istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno è punito col carcere da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli o punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione è punito col carcere da 1 a 6 mesi, estendibile da 6 mesi ad un anno quando il colpevole sia il mugnaio.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo il mugnaio che senza avervi partecipato siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni meccanici degli altri strumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza o dei bolli o sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a 3 mesi.

In tutti questi casi, oltre le suddette pene, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge 7 luglio 1868.

Art. 24. Il primo capoverso dell'articolo 18 della legge 7 luglio 1868 resta così modificato:

« Sono applicabili alle contravvenzioni della presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21 e 25 della legge sul dazio-consumo del 3 luglio 1864 numero 1827 e l'articolo 64 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862, numero 867, approvato con la legge del 21 dicembre 1862, numero 1061. »

Art. 25. La tradizione al mugnaio dei congegni meccanici, di che in questa legge, è comprovata dal verbale che sarà redatto dai delegati dell'autorità finanziaria, e sarà al mugnaio rilasciato in copia, oppure notificato, per mezzo di usciere, in caso di rifiuto.

Art. 26. I verbali dei delegati dell'autorità finanziaria fanno prova a termini della prima parte dell'articolo 340 del Codice di procedura penale.

Art 27. Per l'esecuzione degli articoli 2, 3, 14, 16, 17 e 28 è autorizzata la spesa straordinaria di 1,500,000 lire da inscriversi per 500,000 lire nel bilancio del 1874 e pel rimanente nel bilancio del 1875.

Art. 28. Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative alla tassa sul macinato.

Art. 29. Questa legge andrà in vigore il giorno che sarà stabilito per decreto Reale.

Art. 30. Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con regolamento da approvarsi per Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, a quanto occorra per l'esecuzione di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 16 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

Il N. 1963 (***Serie 2ª***) ***della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione firmata a Roma il 10 giugno 1874, per fissare il senso dell'articolo XIII della convenzione letteraria ed artistica fra l'Italia e la Francia conchiusa a Parigi il 29 giugno 1862.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

Visconti-Venosta.

Déclaration.

Le Gouvernement de Sa Majésté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Française ayant jugé utile de fixer le sens de l'article XIII de la convention littéraire et artistique signée le 29 juin 1862, entre l'Italie et la France, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Article unique. Les marques de fabrique, auxquelles s'applique l'art. XIII de la convention littéraire et artistique conclue entre l'Italie et la France le 29 juin 1862, sont celles qui, dans les deux pays, sont légitiment acquises aux industriels ou négociants qui en usent; c'est à dire que le caractère d'une marque italienne doit être apprécié d'après la loi italienne, de même que celui d'une marque française doit être jugé d'après la loi française.

Le présent article additionnel aura la même force, valeur et durée, que s'il était inséré mot pour mot dans la convention precitée du 29 juin 1862, à laquelle il sert de commentaire.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et l'ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait à Rome en double expédition, ce 10 juin 1874.

(L. S.) **Visconti-Venosta.**
(L. S.) **Marquis de Noailles.**

Il N. DCCCLXXXVIII (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della *Società Editrice Italiana di Opere Didattiche e di Educazione* stabilita in Firenze col capitale nominale di lire 50,000 diviso in numero 500 azioni da lire 100 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società anonima per azioni al portatore, denominatasi: *Società Editrice Italiana di Opere Didattiche e di Educazione*, sedente in Firenze ed ivi costituitasi coll'atto pubblico del 3 maggio 1874 rogato Angiolo Borchi ai numeri 54 e 11 di repertorio è autorizzata ed è approvato il suo statuto che sta inserto all'atto costitutivo predetto.

Art. II.

La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 20 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario*:

Con R. decreto del 15 maggio 1874:

Nasi cav. Ferdinando, cancelliere della Corte di cassazione di Firenze, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo.

Con RR. decreti del 24 maggio 1874:

Jannuzzi Luigi, vicecancelliere del tribunale di Benevento, è dispensato dal servizio per volontario abbandono dell'ufficio;

Tiberi Giovanni Battista, vicecancelliere aggiunto del tribunale civile e correzionale di Arezzo, attualmente sospeso dall'ufficio, è destituito dalla carica.

Con RR. decreti del 28 maggio 1874:

Napolitano Giovanni, cancelliere della pretura di Lauria, è tramutato alla pretura di Camarota;

Venturelli Ignazio, cancelliere della pretura di Veroli, id. alla pretura di Ferentino;

De Padova Gaetano, cancelliere alla pretura di Corneto, id. alla pretura di Veroli;

Mazzoleni Luciano, cancelliere alla pretura di Sutri, id. alla pretura di Corneto;

Ruffi Antonio, cancelliere alla pretura di Valmontone, id. alla pretura di Sutri;

Guidoboni Aldo, cancelliere della pretura di Toscanella, id. alla pretura di Valmontone;

Bartolini Gerolamo, vicecancelliere della pretura di Grotte, id. alla pretura di Sommatino;

Aquino Gerardo, vicecancelliere alla pretura di Saponara di Grumento, id. alla pretura di Montemurro;

Scoppi Pasquale, vicecancelliere della pretura di Pescopagano, è nominato vicecancelliere aggiunto nel tribunale civile e correzionale di Lagonegro;

Colaneri Domenico Antonio, vicecancelliere della pretura di Venafro, id. cancelliere della pretura di Latronico;

Griffo Domenico, vicecancelliere della pretura di Solofra, applicato alla pretura Regia di Avellino, id. cancelliere della pretura di Lauria;

Pastina Luigi, vicecancelliere della pretura di Agerola, applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Napoli, id. cancelliere alla pretura di Laurino;

Pasquali Pubblio, segretario della R. procura di Velletri, id. cancelliere della pretura di Subiaco;

Cassarini Alessandro, abilitato agli uffici di cancelleria e di segreteria dell'ordine giudiziario, id. vicecancelliere della pretura del 1° mandamento di Bologna;

Scalia Pietro, vicecancelliere alla pretura di Rometta, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia per mesi sei;

Ronsisvalle Pietro, vicecancelliere alla pretura di Sommatino, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi sei;

Salvo Salvatore, cancelliere della pretura di Aidone, in aspettativa per motivi di salute, è, in seguito a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un altro anno.

Con decreto Ministeriale del 29 maggio 1874:

Marsicano Francesco, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Melfi, è sospeso dall'ufficio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 4 del regolamento per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali, approvato con decreto Reale del 19 luglio 1868, n. 4491;

Visto l'articolo 4 del decreto Reale del 21 agosto 1870, n. 5811,

Decreta:

Art. 1. Non più tardi del 31 agosto 1874 gli esercenti di mulini nei quali la tassa non viene ancora corrisposta in base alle indicazioni dei contatori, dovranno dichiarare la quantità e qualità dei cereali che presumono di macinare nell'anno 1875.

Art. 2. Nel detto termine dovranno aver fatta un'eguale dichiarazione gli esercenti di mulini ad un palmento forniti di contatore e destinati alla macinazione promiscua, se vogliono ottenere lo sgravio del 50 per 0[0 sui giri imputabili alla macinazione del granturco, della segala, dell'avena e dell'orzo di ogni specie durante l'anno 1875.

Dato a Roma, il 25 giugno 1874.

Per il Ministro: CASALINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Il Direttore generale delle Gabelle,

Visto l'articolo 2 e seguenti del R. decreto 19 aprile 1873, n 1363 (2ª Serie), concernente gli esami di nomina agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione esterna delle Gabelle;

Visto il decreto Ministeriale del 28 maggio successivo, col quale furono stabilite le discipline degli esami suddetti,

Determina quanto segue:

Presso le Intendenze di finanza in Ancona, Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia saranno dati nel giorno 2 novembre prossimo e in quelli successivi gli esami per la nomina ai surriferiti impieghi di 2ª categoria.

Gli aspiranti che intendano di essere ammessi ai suddetti esami dovranno presentarne domanda o direttamente al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle in Firenze) o all'Intendenza della provincia nella quale prestino servizio, o rispettivamente siano domiciliati, non più tardi del 30 settembre prossimo venturo, corredata della tabella prescritta dall'art. 4 del decreto Ministeriale suddetto se trattasi di funzionari indicati dalle lettere *a*, *b*, *c* dell'art. 7 del ricordato decreto Reale, e dei documenti voluti dall'art. 3 del surriferito decreto Ministeriale se trattasi di soggetti estranei al personale dell'Amministrazione finanziaria.

Nella domanda dovrà essere indicata l'Intendenza, fra quelle accennate di sopra, presso cui il concorrente intenda di subire l'esame.

Gli esami verseranno sulle materie indicate nel programma (Allegato *C*) che fa seguito al più volte ricordato decreto del 28 maggio 1873, e che fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 12 luglio di detto anno, n. 191.

Firenze, li 4 luglio 1874.

Per il Direttore Generale

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 14 giugno prossimo passato in Spluga Dogana (provincia di Sondrio) si è aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 9 luglio 1874.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 385,668 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 39,158 della soppressa Direzione di Palermo) per L. 35 (trentacinque) al nome di Lo Buono Maria e Michele fu Sebastiano minori rappresentati dal sacerdote D. Giuseppe Battaglia di Francesco tutore domiciliati in Palermo, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lo Bono Maria e Michele fu Sebastiano, minori rappresentati come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto ed al domandato tramutamento in titoli al portatore.

Firenze, il 13 giugno 1874.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Si è denunciato lo smarrimento della ricevuta segnata col n. 1523, relativa alla posizione n. 28840, rilasciata da questa Direzione Generale in data 22 settembre 1869 alla signora Sofia vedova Luschi del fu Gio. Battista, per aver presentato un certificato di rendita del consolidato 5 0[0, segnata col n. 133793, a favore di Luschi Gio. Battista fu Agostino, di annue lire 60, inscritto sui registri di Torino, col godimento dal 1° luglio 1869, onde fosse tramutato in cartelle al portatore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, saranno consegnati i titoli richiesti, e di pieno diritto resterà annullata la suddetta ricevuta dichiarata dispersa.

Firenze, li 16 giugno 1874.

Il Direttore Capo Divisione
PAGNOLO.

Visto: *Per il Direttore Generale*
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Nel primo semestre di quest'anno, scrive la *Gazzetta di Genova* del 9, i bastimenti di grossa portata messi in costruzione nei cantieri della nostra provincia furono 68, numero che supera di venti quello del primo semestre del 1873.

— Ieri mattina, scrive il *Conte Cavour* di Torino del 10, il gigantesco cannone inventato dal signor colonnello Rosset, fuso nel nostro arsenale, e che pesa quasi quaranta tonnellate, fu posto in via per alla volta del Campo di San Maurizio, dove sarà provato. Le ruote dell'affusto vengono fatte scorrere sopra rotaie mobili, che successivamente si collocano avanti; la trazione è prodotta da due locomotive stradali della forza complessiva di 25 cavalli circa.

— Il *Giornale di Sicilia* di Palermo dell'8 corrente annunzia che, da S. M. il Re venne assegnata, per quattro anni, un'annua pensione di lire 1900 al pittore paesista signor Antonino Leto che, nell'esame dei lavori pel concorso dell'anno 1873, ottenne il maggior numero di punti.

— Sul naufragio del *Kars*, che ci fu annunziato dal telegrafo, scrivono da Costantinopoli, il 27 giugno, all'*Osservatore Triestino*:

La tremenda catastrofe, toccata al piroscafo *Kars* della compagnia Azizich, mi induce questa volta ad incominciare la mia corrispondenza con un oggetto che non ha nessun rapporto colla politica. Questo grande ma vecchio bastimento comandato dal capitano Costanti Cephalia partì da Costantinopoli venerdì passato con circa 300 persone, molti gruppi di denaro ed un forte carico di merci, per Salonicco. I libri della compagnia constatano che 152 passeggieri presero i loro biglietti all'uffizio, ma si dice che un numero quasi eguale di persone siasi recato a bordo nell'ultimo momento, pagandovi il prezzo di passaggio. Fra questi eranvi molte donne e una quindicina di bambini. La ciurma si componeva di 40 individui tra fuochisti e marinai. I passeggieri erano più di terza classe ed occupavano il loro posto sulla coperta, cioè lavoranti rumilioti, turchi e greci, i quali dopo aver lavorato a Costantinopoli durante l'inverno ritornavano a casa per dedicarsi ai raccolti; vi erano pure alcuni pellegrini russi e greci, che si recavano al monte sacro Athos, dei piccoli negozianti e trafficanti, che andavano a Salonicco, a Volo, a Larissa ed in altri luoghi. L'unico passeggiero di prima classe era un maggiore turco, colla sua famiglia, che si recava a Salonicco, per assumervi un nuovo posto. Il denaro e le merci erano assicurati dalle compagnie francesi d'assicurazione di Lione e della Gironde per la somma di 3200 lire sterline.

Poco dopo la mezzanotte il *Kars* fu investito e colato a fondo nel mare di Marmara dal piroscafo egiziano *Behera*, comandato dal capitano Antonio Leva. Questo piroscafo in ferro è uno dei più belli della flotta postale del kedive e proveniva da Alessandria. Allorchè trovavasi a circa due miglia dall'altra parte dell'isola di Marmara, la guardia scorse il lume di un bastimento che si dirigeva dritto verso il *Behera*. Il capitano Leva prese immediatamente le misure opportune onde evitare la collisione, ma si dice che il *Kars* manovrasse così male da rendere inevitabile l'urto, per cui venne spaccato propriamente nel mezzo come da una gigantesca mannata. Il *Behera* si allontanò tosto dal *Kars* che andava affondandosi, mandando subito le sue imbarcazioni per raccogliere i naufraghi che tentavano già di salvarsi mediante le imbarcazioni del *Kars*, con delle botti ed altri oggetti che galleggiavano tutt'all'intorno. Ad onta di questi sforzi non si riuscì a salvare in tutto che trentasette persone.

Il cammino del *Kars* fu abbattuto dalla forza tremenda dell'urto; e cadendo uccise il comandante del naviglio; la macchina continuava ad agire sino al momento che il vapore si sommerse, la quale cosa rese l'opera del salvamento più difficile. Tutti gli ufficiali, meno uno, e quasi tutte le donne perirono. La luna non splendeva, ma il mare era calmo, e se la macchina non fosse stata in movimento si avrebbe potuto salvare un maggior numero di persone.

Immediatamente dopo l'arrivo in porto del *Behera*, la compagnia Azizieh mandò un altro piroscafo sul luogo della catastrofe per raccogliere eventualmente quegli altri naufraghi che avessero potuto mantenersi a galla in qualche modo, ma non ne rinvenne. Furono inviati in pari tempo degli impiegati sulla costa, per raccogliere e mettere al sicuro le merci ed i gruppi che potessero essere portati a terra dalle onde; ma non si rinvennero che alcuni pezzi della carcassa del bastimento ed una parte del timone. Gli ufficiali del *Behera* assicurano che il *Kars* non aveva lumi laterali allorchè ebbe luogo la collisione.

Dell'equipaggio si salvarono 18 individui, cioè il terzo ufficiale, il primo ingegnere, 3 fuochisti e 13 marinai, più 19 passeggieri, fra cui 4 ufficiali turchi dei quali se ne trovavano a bordo 15; una donna turca avendo appreso che suo marito ed i suoi figli erano periti, divenne pazza. Si dice che il comandante del *Kars*, un greco di Cefalonia, avrebbe potuto salvarsi, ma che volle rimanere a bordo sino all'ultimo istante, onde porgere aiuto ai passeggieri, per cui perì assieme col bastimento. Trenta donne turche, compreso l'Harem del governatore di Giannina, Mustafà Assym-bascià, perirono ad eccezione di una schiava.

È cosa poi singolare che questo è il secondo piroscafo di tal nome (*Kars*) che la compagnia Azizieh ha perduto. Il primo *Kars* colò a fondo alcuni anni fa tra Rodi ed Alessandria in conseguenza di una via d'acqua apertasi nel medesimo, ed anche in quell'occasione perirono un centinaio di persone.

L'inchiesta ufficiale è cominciata martedì all'ammiragliato, e furono già uditi molti testimoni. Il *Kars* era in origine di proprietà del defunto principe Ilhami-bascià d'Egitto, portava il nome di *baronessa Tecco* in onore della moglie del ministro piemontese presso la Sublime Porta, ed era comandato (allora) dal capitano Newbolt.

La compagnia egiziana fece una protesta contro l'Azizieh, accusando il *Kars* di essere stato la vera causa della collisione, e domandando un compenso per i danni riportati dal *Behera*. Essa si è rivolta del pari alla prefettura del porto (Liman Odassi) affinchè faccia esaminare d'ufficio il *Behera* da periti forestieri, procedendo poscia ad un'inchiesta su tutte le circostanze che produssero la sommersione del *Kars*. La stessa compagnia fece fare un simile esame ed inchiesta per proprio conto da una Commissione composta di capitani e comandanti di piroscafi postali e di altri maggiori navigli a vapore che frequentano le acque di Costantinopoli. Questi hanno a tale oggetto visitato di già per la terza volta il *Behera*. La catastrofe è senza dubbio una pelle più terribili che abbia avuto luogo nelle acque di Costantinopoli.

Si attendono con una certa ansietà i risultati dell'avviata inchiesta.

— Dalla *Revue scientifique* togliamo questi interessanti cenni statistici sulla popolazione degli Stati Uniti:

Secondo il censimento generale del 1870, la popolazione degli Stati Uniti, che era di abitanti 5,305,925 nel 1800, in settant'anni raggiunse la bella cifra di 38,513,955 abitanti, nel cui totale debbonsi comprendere 383,000 pelli-rosse indigene, 4,478,000 negri e 63,254 cinesi. Dal 1800 in poi, gli Stati Uniti ricevettero dall'Europa circa 7,800,000 emigranti, dei quali 245,000 provenivano dalla Francia, 3,868,000 dall'Inghilterra e dall'Irlanda, e 153,000 dalla Svezia e dalla Norvegia. La maggior parte dei cinesi vanno in California. La massima parte dei negri dimorano negli antichi Stati schiavisti, quantunque siano liberi di stabilirsi dove loro più aggrada. Le pelli-rosse sono respinte nell'ovest dai nuovi emigranti, ed il loro numero va quotidianamente diminuendo nelle foreste e nelle praterie.

La popolazione è più densa nei centri manifatturieri e minerari degli Stati orientali, nonchè lungo le strade ferrate degli Stati del centro.

Il fenomeno dell'aumento della popolazione nelle grandi città, fenomeno sì visibile nel vecchio mondo, è ancora più notevole in America.

Quando scoppiò la rivoluzione del 1776, Boston, Baltimora e Filadelfia erano città la cui popolazione oscillava fra 20 e 30,000 anime; oggi invece, la prima conta 250,000, la seconda 267,000 e la terza 676,000 abitanti. Nuova York poi conta 942,992 abitanti.

Or fa un secolo, Detroit e Chicago erano due piccole borgate; ora invece, la prima di quelle località è popolata da 79,000 anime e da 298,000 la seconda.

San Luigi del Missouri, che nel 1834 era soltanto un luogo di ritrovo per i cacciatori, i boscaiuoli e gli indiani, ora ha una popolazione di 310,860 anime. Cincinnati nell'Ohio ha 216,000 abitanti, 191,000 la Nuova Orleans e 149,000 San Francisco di California.

DIARIO

Nel giorno 6 luglio si è dichiarato a Belfast (Irlanda) uno sciopero tra i più formidabili che siano avvenuti nella Gran Bretagna; più di 40,000 operai, appartenenti alle manifatture della città e dei dintorni, ricusarono di lavorare. Questa notizia cagionò una vivissima emozione in tutto il paese.

I manifatturieri avevano voluto imporre una diminuzione di salario ai loro operai, e questi ultimi disertavano in massa il lavoro, mostrando un grande eccitamento, per cui la polizia ha dovuto spiegare forze considerevoli per mantenere l'ordine.

Una numerosissima riunione si tenne in un campo a Falls Road, e molti discorsi vi furono pronunziati d'una violenza estrema contro i padroni. Anche i capi delle fabbriche si radunarono a loro volta, e decisero di non recedere dalle loro pretese.

Lord Dalhousie, il quale è morto nel giorno 5 di questo mese nel castello di Brechin, era lord luogotenente di Forfarshire e nacque nel 1801. Egli aveva servito nel Canadà, durante l'anno 1831, in qualità di capitano, ed era stato eletto membro del Parlamento pel Perthshire (Scozia) nel 1841, e continuò a far parte della Camera fino al 1852. Fu sottosegretario di Stato nel ministero dell'interno dal 1835 al 1841; vicepresidente del *Board of Trade*; segretario del ministero della guerra dal 1846 al 1852; presidente del *Board of Control*; guardasigilli per la Scozia (1852); rettore dell'Università di Glascovia, e finalmente governatore di Chaterhouse. Non lasciò altro erede fuorchè il suo cugino, Giorgio Ramsay, della reale marina britannica, e figlio di lord John Ramsay.

I giornali di Vienna recano che sua maestà l'imperatore Francesco Giuseppe, nella sera del 7 luglio, partì alla volta di Ischl, dove attende fra pochi giorni la visita dell'imperatore Guglielmo di Germania. Contemporaneamente partiva l'arciduca Alberto per Varsavia, dove si incontrerà coll'imperatore Alessandro.

A questo proposito la *Neue Freie Presse* soggiunge: « Il vincolo che si è stretto per opera del convegno dei tre imperatori nel 1872 vieppiù si rafferma pei personali incontri che si succedono tra i capi ed i rappresentanti delle tre famiglie sovrane di Germania, Austria e di Russia; e la pace d'Europa acquista perciò ogni anno guarentigie sempre più durevoli. »

La legge sulle incompatibilità elettive votate dalla Dieta d'Ungheria fu già cagione di due demissioni assai significative. Il signor Tisza, capo dell'opposizione moderata, e il barone Sennyey, rinunziarono alla loro qualità di membri del Consiglio amministrativo di grandi compagnie. All'opposto, altri deputati stanno per rinunziare alla deputazione per poter rimanere al governo dei loro affari.

Le corrispondenze versagliesi del giorno 7 parlano della grande aspettazione che dominava in tutti i circoli parlamentari e nel pubblico a motivo della interpellanza del signor Luciano Brun che figurava all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

Come si sa, la interpellanza non venne poi svolta se non il giorno seguente e la seduta del 7 fu occupata tutta nel condurre a termine la discussione del progetto di legge sull'elettorato municipale il cui complesso venne approvato a scrutinio segreto con 462 voti contro 234.

In un articolo intitolato « I preliminari del combattimento » la *France*, accennando alle disposizioni dei partiti in vista dell'interpellanza del signor Luciano Brun, esclama: quanta confusione, quale caos! e soggiunge:

« Nulla lo prova meglio della molteplicità degli ordini del giorno che sono stati formolati. Ciascun partito ha il suo e se ne trova uno per ciascun gruppo di ciascun partito. Le diverse riunioni parlamentari hanno tenute lunghe sedute; hanno conferito, discusso, deliberato: nessuna di esse ha approntata tale risoluzione a cui possa aderire la totalità dei suoi membri.

« A più forte ragione nessun partito ha potuto stringere alcuna alleanza positiva con un altro. È noto che l'estrema sinistra e una parte della sinistra repubblicana voteranno coll'estrema destra. Ma certamente ciò non avverrà perchè gli alleati abbiano uno scopo comune di raggiungere, ma per effetto di una di quelle coalizioni che hanno fatto tanto male al nostro paese, perchè sono incapaci di sostituire il governo o il ministero che rovesciano.

« La reiezione della proposta La Rochefoucauld e le spiegazioni date dal duca di Broglie prima di questo voto, giustificano la condotta del gabinetto. È ben chiaro che se è incostituzionale il proporre che venga stabilita la monarchia, è anche illegale lanciare nel paese dei manifesti monarchici. In conseguenza, il gabinetto colpendo d'interdizione il proclama del conte di Chambord non ha fatto che usare un suo diritto incontestabile. Ma la irritazione dei legittimisti non ascolta più nulla. Essi correrebbero spontaneamente a perdizione e si suiciderebbero davanti al paese se le passioni ed i rancori ai quali obbedisce una parte della sinistra non rendessero loro, col debito della reciprocanza, il servizio inapprezzabile di coprirli votando con loro.

« La nostra storia parlamentare inchiude delle strane peripezie; ma essa non presenta forse alcun fatto paragonabile a ciò che ora vediamo.

« Il riavvicinamento degli estremi provocherà esso la fusione dei centri? E i centri senza gli estremi formeranno essi la maggioranza?

« Tutto è possibile: la disfatta o la vittoria del ministero, l'indebolimento o la consolidazione del settennato, lo sparpagliamento irreparabile della maggioranza o l'accordo *in extremis* dei centri con una parte della sinistra repubblicana, lo schiarimento compiuto della situazione o il mantenimento dell'equivoco inveterato di cui tutte le dichiarazioni di questo mondo non hanno potuto prosciogliere la legge del 20 novembre ed infine la necessità di sciogliere l'Assemblea ove essa non si trovi in grado per la seconda volta di fornire gli elementi di un gabinetto.

« In ogni caso, consigliando ai repubblicani moderati di votare pel Ministero, semprechè esso si disimpegni dalle sue aderenze monarchiche, noi avremo fatto il nostro dovere. Su coloro che arresteranno un'altra volta questo cammino progressivo del paese e degli avvenimenti verso la repubblica, incomberà la responsabilità di una crisi che può rimettere tutto in questione. »

Il *Bien Public* assicura che il tribunale a cui fu devoluta l'inchiesta sulle mene bonapartiste ha presentato al ministro della giustizia un rapporto che conchiude con una domanda di autorizzazione a procedere contro il signor Rouher.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI ABRUZZO CITERIORE

Nei giorni 17 e seguenti del prossimo mese di agosto avrà luogo nel Regio Liceo un concorso per dieci posti semigratuiti vacanti in questo Convitto Nazionale conformemente alla determinazione presa dal Consiglio provinciale scolastico, nell'adunanza del giorno 18 maggio p. p. Quattro di essi sono governativi, e sei provinciali, dei quali uno appartiene al circondario di Chieti, tre a quello di Lanciano, e due a quello di Vasto.

Il giorno 31 luglio è il termine fissato a presentare le domande, scorso il quale le istanze non potranno essere più ricevute.

Per essere ammesso al concorso bisogna che il candidato faccia tenere al signor rettore del Convitto Nazionale:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità, rilasciatogli o dalla potestà municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose e stimate appiccaticce;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede;

7° Un atto con cui il Consiglio comunale, esercitando il diritto derivatogli dal R. decreto 20 novembre 1825, propone il suo candidato, come avente le qualità necessarie, al posto se-

migratuito comunale, acciocchè riuscendo vittorioso dalla prova del concorso, possa ottenerne il godimento.

I sopraddetti documenti dovranno essere tutti in carta da bollo.

I candidati, al tempo del concorso, non debbono avere oltrepassata l'età di anni 12. I soli alunni del Convitto possono essere ammessi di una età anche maggiore.

Chieti, 5 giugno 1874.

Il Prefetto
Presidente del Consiglio provinciale scolastico
A. Bertini.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 10. — Il messaggio di Mac-Mahon è approvato da tutti, ad eccezione dei legittimisti, i quali sono assai irritati.

I giornali repubblicani dicono che la sola forma di governo possibile è la repubblica, essendo scartata la monarchia.

Il *Soleil* crede che la proposta di Périer sarà approvata.

Londra, 10. — I giornali approvano il messaggio di Mac-Mahon e dicono che l'Assemblea, se non organizzerà i poteri del maresciallo, sarà obbligata a sciogliersi.

Madrid, 9. — Un manifesto di Dorregaray indirizzato alle nazioni civili calunnia villanamente l'esercito della repubblica. Dice che la condotta di questo esercito lo costringe a cambiare il suo modo d'agire e confessa di avere fatto fucilare una quindicina di prigionieri.

Questo manifesto contrasta coll'ultimo ordine del giorno del maresciallo Concha, il quale diceva di voler vincere, non assassinare il nemico.

Atene, 9. — Le elezioni sono terminate. Pare che che la maggioranza sia favorevole al governo.

Costantinopoli, 7 (via Atene). — Dispacci di Trebizonda annunziano che il governatore generale s'impossessò colla forza della casa episcopale, scacciando il vescovo hassunista, che è nonagenario ed ammalato. Si impossessò pure della scuola diretta dai monaci armeni, e li scacciò. Il governatore consegnò questi stabili ai kupelianisti, benchè tanto la casa episcopale che la scuola fossero state costruite coi danari dello stesso vescovo.

Palermo, 10. — Oggi presso Morreale la questura sorprese Domenico Massaro, latitante da 14 anni. Massaro fu ucciso nello scontro..

Parigi, 10. — *Seduta della Commissione costituzionale.* — Cissey e Fortou domandano che il voto dello scrutinio di lista sia rimpiazzato dal voto di circondario. Domandano pure la creazione di una Camera alta, di cui il governo nominerebbe una parte dei membri, nonchè il diritto di scioglimento dell'Assemblea, che il presidente eserciterebbe col concorso della Camera alta. Cissey soggiunge che il governo non desidera di affrettare lo scioglimento dell'Assemblea, ma vuole essere pronto ad ogni eventualità.

Versailles, 8. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Berthauld, della sinistra, domanda di interpellare sul messaggio ch'egli considera come lesivo dei diritti dell'Assemblea e chiede che la discussione dell'interpellanza sia fissata a lunedì.

La Camera, dietro domanda di Cissey, rinvia l'interpellanza all'epoca della discussione delle leggi costituzionali.

Magne combatte vivamente la proposta di Wolowschi di ridurre l'ammortamento della Banca di Francia a 150 milioni.

La discussione continuerà domani.

Borsa di Vienna — 10 ***luglio.***

	9	10
Mobiliare	228 —	226 75
Lombarde	133 50	134 50
Banca Anglo-Austriaca	151 50	149 25
Austriache	309 50	308 50
Banca Nazionale	983	983 —
Napoleoni d'oro	8 93	8 92
Cambio su Parigi	44 20	44 25
Cambio su Londra	111 65	111 70
Rendita austriaca	75 25	75 30
Id. id. in carta	70 15	70 20
Union-Bank	116 25	115 —
Rendita italiana 5 0/0	-	— —

Borsa di Parigi — 10 ***luglio.***

	9	10
Rendita francese 3 0/0	60 35	60 50
Id. id. 5 0/0	96 45	96 77
Banca di Francia	3680 —	3685 —
Rendita italiana 5 0/0	66 40	66 40
Id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	301 —	305 —
Obbligaz. Tabacchi	493 —	492 —
Ferrovie Vitt. Em. 1863	199 50	199 50
Id. Romane	67 50	67 50
Obbligazioni Romane	180 —	181 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 18 1/2	25 18 1/2
Cambio sull'Italia	9 3/8	9 3/8
Consolidati inglesi	92 11/16	92 11/16

Borsa di Londra — 10 ***luglio.***

Consolidato inglese	da 92 5/8	a 92 3/4
Rendita italiana	» 65 7/8	» 66 1/8
Turco	» 45 7/8	» 46 —
Spagnuolo	» 17 3/4	» 17 7/8
Egiziano (1868)	» 80 —	» 80 1/2

Borsa di Berlino — 10 ***luglio.***

	9	10
Austriache	186 1/8	186 1/4
Lombarde	79 3/4	80 3/4
Mobiliare	135 1/4	135 1/2
Rendita italiana	67 1/8	67 —
Banca Franco-Italiana	— —	— —
Rendita turca 5 0/0 (1865)	44 1/4	44 1/8

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 10 luglio 1874, ore 16 20.

Cielo sereno, mare tranquillo, venti deboli e vari. Pressioni stazionarie o leggermente abbassate. Ieri leggiera pioggia a Camerino verso le 2 pomeridiane, turbine di nord-est con poche gocce d'acqua a Firenze. Il tempo continua ad essere generalmente bello, ma sono ancora probabili dei parziali turbamenti atmosferici.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 10 luglio 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	765 0	763 9	762	762 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) TERMOMETRO Massimo = 34 6 C. = 27 7 R. Minimo = 20 7 C. = 16 5 R. Magneti inquieti.
Termometro esterno (centigrado)	23 4	33 7	33 4	22 4	
Umidità relativa	65	28	30	72	
Umidità assoluta	13 57	10 98	11 64	14 42	
Anemoscopio	N. 6	NO. 2	SO. 14	N. 12	
Stato del cielo	9. bello, strati all'orizzonte	10. bello	8. cumuli al N.-E.	7. nubi sparse e nebbia	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 11 luglio 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 75	—	70 95	70 90	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3 trimest. 74	537 50	—	—	—	—	—	—	515 »
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	74 10	74 05	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	74 05	73 95	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	73 »	72 95	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	2 semest. 74	1000	1390	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	1 genn. 74	500	406 50	405 75	406 50	406 »	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	213 50	211 »	—	—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS.FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	130 »	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gaz	1 semest. 74	500	335 »	332 »	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	1 gennaio 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	Nominale
Ancona	30	—	—	—
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	109 60	109 50	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 65	27 63	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 08	22 07	—
Sconto di Banca 5 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 2° sem. 1874: 73 10 c., 73 32 1/2, 35 fine. — 1° semestre 75: 70, 90 cont.

Banca Generale 406 cont., 406 50 fine,

Società Anglo-Romana per l'ill. a gaz 331 75 cont.]

Per il Sindaco assente
O. SANSONI deputato di Borsa.

INSERZIONI A PAGAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO — DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura di carceri giudiziarie.

Devesi procedere all'appalto delle forniture per le carceri giudiziarie delle provincie sottoindicate in lotti separati per ciascuna provincia, ad eccezione di Como e Sondrio che si appaltano riunitamente.

Si fa quindi noto che presso la Prefettura di ciascuna provincia ed in quella di Como per le provincie di Como e di Sondrio, alle ore 10 antimeridiane di lunedì giorno 27 del venturo mese di luglio, avrà luogo l'incanto pel rispettivo lotto.

L'incanto avverrà alla presenza del signor Prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali ed a quelle speciali per ciascun lotto desunte dalla tavola complessiva riportata qui in calce.

CONDIZIONI GENERALI:

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4a e 5a della tavola sottostante.

2. L'appaltatore, ricevendone l'ordine, dovrà somministrare ai guardiani governativi l'intiero vitto stabilito dalla tabella *B* del capitolato e dalla tavola annessa al regolamento 28 giugno 1873 per l'ordinamento del personale di custodia. In compenso esso avrà diritto dal giorno dell'effettuata somministrazione ad un aumento di centesimi tre (3) sul prezzo d'appalto e su tutte le giornate di presenza dei detenuti di cui l'articolo 3° del capitolato.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria a' termini dell'articolo 3° dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6a della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7a della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili a' termini dell'articolo 3° dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al Titolo secondo, Capo terzo, Sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852 pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7a della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od ai multipli di questa frazione nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, nonchè quello di cui all'articolo 2 del presente avviso, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 9a della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nella tavola *A* dei capitoli, modificata in data 20 giugno 1874 sono quelli scritti a penna nella tavola stessa alla colonna 7a. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di Prefettura, Sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

9. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata: in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento, il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 12 agosto prossimo venturo alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del debito pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8a della tavola sottocitata. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9a della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 10a della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

TAVOLA

N° d'ordine	PREFETTURE alle quali dovranno presentarsi le offerte pel rispettivo Circolo di appalto (1)	CIRCOLO di carceri giudiziarie da appaltarsi componenti il lotto (2)	DURATA dell'appalto (3)	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti — Parte dei capitoli (4)	Tavole relative (5)	Quantità approssimativa per ogni lotto nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti nelle carceri circondariali, succursali e mandamentali per le quali l'appaltatore a' termini dell'art. 3 del capitolato ha diritto alla diaria (6)	DIARIA fissata per l'asta — Centesimi (7)	Importo della cauzione in rendita dello Stato (8)	Importo del deposito per adire all'asta (9)	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario — Quantità (10)	Importo (11)	OSSERVAZIONI (12)
1	Alessandria	Carceri giudiziarie della provincia	Anni 5 dal 1° genn. 1875	Parte I^a e Titolo I° della Parte II^a	A modificata in data 24 giugno 1874 D G L O P Q ed R Parte I^a e Parte II^a - questa ultima alle condizioni del presente avviso d'asta	1232570	66	1000	1500	73	164 25	1. Aprendosi a Milano durante il quinquennio il carcere giudiziario cellulare in costruzione, anche questo sarebbe compreso nel Circolo d'appalto. 2. Giusta l'articolo 163 del capitolato, si avverte che per i Circoli d'appalto di Arezzo — Ascoli — Ferrara — Firenze — Grosseto — Livorno — Macerata — Massa — Modena — Parma — Perugia — Pesaro — Pisa — Ravenna — Siena — Sassari, nei quali il servizio fino al 31 dicembre 1873 è condotto in economia, il deliberatario riceverà direttamente dall'Amministrazione i locali ed il materiale mobile giusta gli articoli 152 e 155 del capitolato, per cui sarà esonerato dagli obblighi imposti dall'articolo 160.
2	Arezzo	Id.	» 4 »			263000	66	280	450	18	40 50	
3	Ascoli	Id.	» 4 »			430000	66	500	750	21	47 25	
4	Belluno	Id.	» 5 »			203855	66	185	300	16	36 »	
5	Bergamo	Id.	» 5 »			408855	66	370	560	26	58 50	
6	Bologna	Id.	» 4 »			1100000	66	1200	1800	26	58 50	
7	Brescia	Id.	» 5 »			741955	66	650	1000	33	74 25	
8	Como	Carceri giudiziarie delle prov. di Como e Sondrio	» 5 »			464275	66	450	700	45	101 25	
9	Cremona	Carceri giudiziarie della provincia	» 5 »			334575	66	300	450	20	45 »	
10	Cuneo	Id.	» 5 »			721670	66	640	1000	75	168 75	
11	Ferrara	Id.	» 4 »			382000	66	450	700	16	36 »	
12	Firenze	Id. esclusa le carc. delle Murate e di S. Verdiana	» 4 »			383400	70	460	700	30	67 50	
13	Genova	Carceri giudiziarie della provincia	» 5 »			1401250	66	1250	1900	46	103 50	
14	Grosseto	Id.	» 4 »			200000	70	350	500	19	42 75	
15	Livorno	Id.	» 4 »			375700	66	450	700	10	22 50	
16	Macerata	Id. escluso l'intero circ. di Camerino	» 4 »			489000	66	560	750	20	45 »	
17	Mantova	Carceri giudiziarie della provincia	» 5 »			451175	66	450	700	22	49 50	
18	Massa	Id.	» 4 »			194600	66	225	350	21	47 25	
19	Milano	Id.	» 5 »			1518510	66	1350	2200	39	87 75	
20	Modena	Id.	» 4 »			524600	66	600	900	30	67 50	
21	Novara	Id.	» 5 »			725460	66	640	1000	59	132 75	
22	Parma	Id.	» 4 »			292800	66	450	700	25	56 25	
23	Padova	Id.	» 5 »			673385	66	670	1000	16	36 »	
24	Pavia	Id.	» 5 »			524580	66	460	700	41	92 25	
25	Perugia	Id.	» 4 »			1095400	66	1150	1700	39	87 75	
26	Pesaro	Id.	» 4 »			547600	66	670	1000	21	47 25	
27	Piacenza	Id.	» 4 »			383800	66	450	700	25	56 25	
28	Pisa	Id.	» 4 »			240900	66	280	450	21	47 25	
29	Porto Maurizio	Id.	» 5 »			139905	66	1250	1900	21	47 25	
30	Ravenna	Id.	» 4 »			566900	66	685	1200	18	40 50	
31	Reggio d'Emilia	Id.	» 4 »			322900	66	370	550	26	58 50	
32	Rovigo	Id.	» 5 »			340165	66	320	480	18	40 50	
33	Sassari	Id.	» 5 »			1118450	70	1090	1600	33	74 25	
34	Siena	Id.	» 4 »			180500	66	220	330	19	42 75	
35	Torino	Id.	» 5 »			1838685	66	1800	2700	81	182 25	
36	Treviso	Id.	» 5 »			400890	66	370	530	20	45 »	
37	Udine	Id.	» 5 »			606040	66	560	840	24	54 »	
38	Venezia	Id.	» 5 »			804770	66	740	1100	17	38 25	
39	Verona	Id.	» 5 »			649115	66	600	900	22	49 50	
40	Vicenza	Id.	» 5 »			457135	66	450	700	21	47 25	

3778 Addì 24 giugno 1874.

Per il Direttore Generale delle Carceri
Il Direttore Capo di Divisione: G. CASANOVA.

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN ANCONA

N° 17.

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che giovedì 16 luglio 1874, alle ore 11 antimeridiane, nell'ufficio suddetto (situato in piazza Farina) e avanti il Direttore del Commissariato Militare di Perugia, si procederà al pubblico incanto col mezzo dei partiti segreti per l'appalto della sottoindicata provvista di grano occorrente ai magazzini Sussistenze militari di Perugia e Ancona per l'ordinario servizio del pane alle truppe.

Indicazione della provvista e condizioni a base dell'asta.

Indicazione de' magazzini pei quali le provviste devon servire	Grano da provvedere		Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto	LUOGO nel quale dovrà farsi la consegna del genere	TEMPO UTILE per la consegna del grano
	Qualità	Quantità di quintali		*Quintali*				
PERUGIA	Nostrale	1500	15	100	3	L. 300	I provveditori saranno tenuti di consegnare le provviste di grano controindicate nei panifici militari di Perugia e di Ancona, con facoltà per la provvista del grano pel panificio di Perugia, di farne la consegna alla stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni.	La consegna del grano dovrà effettuarsi nel termine di 25 giorni in tre rate eguali. La consegna della 1ª rata dovrà effettuarsi entro 5 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto; le altre due in 10 giorni ciascuna senza altro intervallo di tempo tra l'una e l'altra rata.
ANCONA	Idem	1500	15	100	3	L. 300		

Il grano dovrà essere crivellato, del raccolto dell'annata 1874, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro e della qualità conforme al campione esistente in questo ufficio, nonchè presso la Direzione di Commissariato Militare in Perugia, e presso i panifici militari di Perugia e Ancona.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali approvati dal Ministero della Guerra col millesimo 1874, i quali sono visibili presso quest'ufficio ed in quelli di tutte le Direzioni di Commissariato Militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare l'offerta per uno o più lotti, a loro piacimento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Sezione di Commissariato Militare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti, o nella Tesoreria provinciale, della somma stabilita alla colonna 7 della sovraindicata tabella.

I depositi dei deliberatari verranno ritenuti per essere poi fatti convertire in regolare cauzione definitiva del contratto, secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiuso l'incanto.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, in cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno ricevuti per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

Le offerte degli accorrenti dovranno essere redatte su carta bollata da L. 1, regolarmente firmate e in piego suggellato.

È facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare le loro offerte a qualunque ufficio di Commissariato Militare del Regno.

Tali offerte però non potranno essere ammesse a concorso, se non perverranno a questa Sezione di Commissariato Militare in Ancona ufficialmente, e prima che sia proclamata l'apertura dell'incanto, e se non saranno accompagnate dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio, o non risulti, pure ufficialmente, che tale ricevuta si trovi depositata presso l'ufficio al quale venne presentata l'offerta.

Il deliberamento dei lotti di provvista seguirà a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto per ogni quintale di grano un prezzo maggiormente inferiore, o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

Si avverte che le offerte riconosciute redatte in modo diverso da quello sopraindicato, o condizionate, non saranno tenute valide.

Cominciate le operazioni d'asta per la provvista di grano per un presidio non saranno ulteriormente accettate offerte, sebbene si riferiscano ad altro presidio.

Il tempo utile (*fatali*) per la presentazione di offerte di ribasso non inferiori al ventesimo è stabilito a giorni 5, decorribile dal mezzodì del giorno del provvisorio deliberamento, e quindi scadibile alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma) di martedì 21 luglio corrente.

Tutte le spese relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti, cioè di carta bollata e bolli, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico quelle della tassa di registro, e ciò giusta quanto è stabilito dall'articolo 78 del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Ancona, 10 luglio 1874.

4015 — *Il Maggiore Commissario:* E. NOVELLI.

SITUAZIONE del dì 30 del mese di Giugno 1874

DELLA SOCIETÀ DI CREDITO DENOMINATA

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

con sede in Firenze e Torino.

CAPITALE.

Capitale sociale nominale	L.	50,000,000 »
Totale delle azioni	N.	100,000 »
Valore nominale per azione	L.	500 »
Azioni da emettersi { Numero	N.	—
Azioni da emettersi { Importo	L.	—
Saldo di azioni emesse	»	10,000,000 »
Capitale effettivamente versato	»	40,000,000

ATTIVO.

1. Numerario effettivo esistente nelle casse delle sedi e delle succursali	L.	7,574,995 15
2. Cambiali scontate in portafoglio e scadenti nel trimestre dal giorno d'oggi	»	5,950,644 67
3. Idem idem a più lunga scadenza	»	5,910 85
4. Anticipazioni sopra deposito di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni	»	—
5. Idem sopra deposito di Titoli privati	»	—
6. Idem sopra deposito di merci	»	—
7. Effetti da incassare per conto terzi	»	700,137 56
8. Beni stabili di proprietà dell'Istituto	»	1,490,352 44
9. Titoli dello Stato: valore nominale L. 8,901,248 80 — Prezzo d'acquisto	»	6,537,427 11
10. Idem delle provincie e dei comuni: valore nominale L. 5,019,645 — Prezzo d'inventario	»	3,760,101 »
11. Buoni del Tesoro	»	4,032,256 34
12. Azioni ed obbligazioni con guarentigia governativa	»	5,069,044 55
13. Idem senza guarentigia	»	48,916,579 88
14. Conti correnti con frutto	»	15,702,312 04
15. Idem senza frutto	»	6,950,836 75
16. Depositi di Titoli a cauzione	»	81,072,871 05
17. Idem liberi e volontari	»	85,209,638 40
18. Debitori diversi per Titoli senza speciale classificazione	»	12,799,491 67
19. Effetti in sofferenza	»	263,902 74
20. Valore dei mobili esistenti (ed altre spese di 1° stabilimento)	»	284,309 51
TOTALE delle attività	L.	286,320,811 21

Interessi 1° semestre 1874 su 100,000 azioni sociali		L. 1,200,000	
Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione	di 1° stabilimento 1188	» 3,267 92	3,331,092 89
	d'ordinaria amministrazione	» 117,885 96	
	Imposte e Tasse	» 1,092,899 58	
	Interessi passivi dei conti corr.	» 267,358 46	
	Corrispondenti e diversi	» 649,680 97	
	Perdite durante l'esercizio	» —	
			L. 289,651,904 10

PASSIVO.

1. Capitale effettivamente versato	L.	40,000,000 »
2. Conti correnti a interesse	»	37,492,988 18
3. Idem senza interesse	»	15,104,092 63
4. Debiti ipotecarii sugli Stabili di proprietà dell'Istituto	»	—
5. Sovvenzioni avute su fondi pubblici	»	5,489,832 —
6. Accettazioni cambiarie	»	1,686,750 —
7. Depositanti per depositi a cauzione	»	81,072,871 05
8. Idem idem liberi e volontari	»	85,209,638 40
9. Creditori diversi per Titoli senza speciale classificazione	»	9,621,996 34
10. Fondo di riserva	»	3,225,172 11
11. Maggior valore dei Titoli risultante fra le valutazioni precedenti e quella al 31 dicembre 1873	»	7,410,656 01
TOTALE delle passività	L.	286,313,996 72

Rimanenza profitti dell'esercizio 1873		L. 44,667 36	
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione	Interessi attivi s/ Titoli di proprietà	» 986,121 67	3,337,907 38
	Corrispondenti e diversi	» 574,188 71	
	Sconti e provvigioni	» 253,247 58	
	Utili durante l'esercizio	» 1,479,682 06	
			L. 289,651,904 10

3996

AVVISO D'ASTA per 2° esperimento.

Stante la deserzione dell'asta fissata pel 5 del corrente, il sottoscritto segretario comunale, ai termini dell'incarico ricevuto dal signor sindaco, ed in conformità alla deliberazione consigliare 4 maggio 1873, debitamente omologata, deduce a pubblica notizia che alla presenza del prefato signor sindaco, o di chi ne farà le veci, in quest'ufficio comunale nel giorno 20 del mese di luglio corrente, alle ore 9 mattina, si terrà pubblico esperimento d'asta per la ricostruzione di questa traversa interna, al prezzo fiscale di L. 114,000, pagabile nel corso di anni 15, d'aver luogo il primo pagamento appena collaudata l'opera la quale dovrà avere principio infra due mesi dalla stipula dell'atto, e d'essere diffinitivamente collaudata pria di spirare l'anno del suo incominciamento.

I capitoli e le condizioni d'appalto sono ostensibili in tutte le ore d'ufficio nella segreteria del comune.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine.

Ogni aspirante all'asta dovrà depositare nelle mani di questo tesoriere comunale la somma di L. 4000.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo dell'ultima offerta scadrà il giorno 30 di questo mese alle ore 2 di sera.

Fatto e pubblicato in Leonforte, addì 6 luglio 1874.

4007 — *Il Segretario Comunale:* M. TAJANI.

AUTORIZZAZIONE. 4019

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, 1ª sezione, riunito in camera di consiglio, composto dei signori avvocati Innocenti Alessandro facente funzione di presidente, Massari Vincenzo giudice relatore, e Spaziani Antonio giudice.

Il tribunale deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, autorizza la Direzione del Debito Pubblico a trasferire e rilasciare liberamente in favore di Luigi Cecchi i titoli dell'annua rendita di lire milleduecentocinque (1205), segnata al n. 53418 del certificato e dell'assegno provvisorio nominativo di centesimi quattro al numero 6115.

Roma, 11 giugno 1874.

Nomina di amministratore.

Si rende noto a tutti gli aventi interesse col patrimonio Canori-Focardi che il Consiglio di famiglia con deliberazione del giorno 19 giugno ne ha completamente affidata l'amministrazione al sottoscritto.

Roma, 10 luglio 1874.

AVV. ENRICO TOSTI
4009 via Monserrato, num. 117.

ORDINANZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli ai 22 giugno 1874 ha ordinato che il certificato d'iscrizione a favore della defunta de Bernardo Carolina fu Raffaele di lire 200, n. 29857, sia dalla Direzione Generale del Debito Pubblico tramutato in cartella al portatore e consegnata agli unici suoi eredi Camilla Raffone fu Gabriele, e Teresa e Maria de Bernardo fu Raffaele.

3807 SALVATORE LERRO.

ORDINANZA. 3806

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Parma con sua ordinanza in camera di consiglio nove giugno 1874

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento, dal titolare al portatore, del certificato num. 67622, del Debito Pubblico del Regno, cinque per cento, portante iscritta l'annua rendita di lire cinquanta a favore di Zenoni Luigi del fu Giovanni, alla data di Torino 24 marzo 1863, il quale certificato appartiene oggi, ed è di esclusiva proprietà di Zenoni Lino del fu Francesco, domiciliato a Calestano, provincia di Parma, quale unico erede intestato del di lui zio paterno, signor Luigi, titolare del ridetto certificato.

Parma, 17 giugno 1874.

AVV. CREMONINI.

AUTORIZZAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Sulle istanze della signora Anna Vicenzi proprietaria, domiciliata in Parma, il tribunale civile e correzionale di detta città con suo decreto venticinque maggio milleottocentosettantaquattro,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato della rendita di lire centotrentatrè, consolidato 5 0/0, n. 261, nominativo al signor Luca Vicenzi, in una cartella o cartelle al portatore, rilasciandole alla signora Anna Vicenzi suddetta.

Parma, 8 giugno 1874.

3817 AVV. CREMONINI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Sulle istanze del signor Faroldi Domenico, proprietario, domiciliato a Soragna, il tribunale civile e correzionale di Parma con suo decreto 13 maggio 1874

" Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in titolo o titoli al portatore il certificato del Debito Pubblico, iscrizione nominativa, consolidato cinque per cento, al n° 57233, in data 1° luglio 1862, della rendita di L. 15, nominativo a Belli Lorenzo, rilasciandoli all'instante Faroldi Domenico. "

Parma, 6 giugno 1874.

3818 AVV. CREMONINI.

DECRETO. 3791

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano

Dichiara:

È autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato num. 14471 del Debito Pubblico, della rendita di lire 75, datato da Milano 19 settembre 1862, con godimento 1° luglio stesso anno, intestato a favore di Gerli Carolina fu Giuseppe, in titoli di consolidato 5 0/0 al portatore, da rilasciarsi al coerede Gerli Giuseppe del vivente Domenico, domiciliato in Milano, quale assegnatario e cessionario del detto certificato.

Milano, 20 dicembre 1873.

G. SANCHIOLI.
L. MUGGIA.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO MILITARE DI LECCE N. 5

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno 27 del corrente mese di luglio, alle ore 8 antimeridiane, si procederà in questo quartiere *Tempio*, nell'ufficio del comandante il Distretto, stanza n. 69, avanti il presidente del Consiglio d'amministrazione del medesimo, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

N° d'ordine	INDICAZIONE degli oggetti	QUANTITÀ	N° dei lotti	QUANTITÀ per ciascun lotto	PREZZO per ogni lotto	Importo di cadaun lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI PER LE CONSEGNE
1	Scarpe	5500	11	500	3750 »	41250 »	375 »	Per ogni lotto la consegna dovrà essere fatta a questo magazzino in tre rate, cioè la 1ª nella prima quindicina di settembre, la 2ª nella prima quindicina di ottobre e la 3ª a saldo pel 30 novembre corrente anno.
2	Sottopiedi di cuoio	4000	1	4000	600 »	850 »	85 »	La consegna deve essere fatta come sopra per la fine del mese di settembre corrente anno.
	Corregge per pantaloni	500		500	250 »			
3	Cappelli sguerniti da bersaglieri	60	1	60	288 »	743 »	74 »	
	Pennacchietti da bersaglieri	260		260	455 »			
4	Fazzoletti di cotone colorato	1200	1	1200	720 »	720 »	72 »	
5	Farsetti a maglia	600	3	200	740 »	2220 »	222 »	La consegna deve essere fatta come sopra nella seconda quindicina del mese di ottobre corrente anno.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questo Distretto e presso i Distretti militari di Torino, Genova, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta col bollo da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (Tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la cassa del Consiglio di amministrazione suddetto, ovvero presso quelle degli altri Distretti aventi sede nei capoluoghi di Divisione militare, o presso le Tesorerie del Regno, o la Cassa dei depositi e prestiti, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 6 alle ore 11 antimeridiane del giorno 18 andante mese.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non sieno stese su carta da bollo da lire 1, o che contengano riserve o condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai Distretti militari sopra avvertiti, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo Distretto prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti ufficialmente dell'effettuato deposito. I contratti da stipularsi colle persone che rimarranno deliberatarie, sono esecutori dal giorno della loro stipulazione.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

A Lecce, addì 9 luglio 1874.

Il Direttore dei conti
G. LANZETTA.

4018

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO MILITARE DI TREVISO (28°)

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno di lunedì 27 luglio 1874, alle ore 2 pomeridiane, si procederà in Treviso nella caserma Santa Caterina, via dell'Arsenale, n. 230, piano terreno, avanti il signor colonnello comandante il suddetto Distretto, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	Numero dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Prezzo per ogni oggetto	Importo di cadaun lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI per la consegna
1	Borse ruote per pulizia	1200	1	1200	0 30	360 »	70 »	30 settembre 1874
2	Ginocchielli di cuoio	1200		1200	0 35	420 »		Id.
3	Correggie per borraccie	1500	2	750	0 78	585 »	50 »	Id.
4	Sottopiedi per nose	1200	1	1200	0 15	180 »		Id.
5	Correggie per pantaloni	1000		1000	0 50	500 »	60 »	Id.
6	Correggie per tasche a pane	1000	1	1000	0 69	690 »	60 »	Id.
7	Farsetti a maglia	1600	5	320	3 70	1184 »	110 »	Id.
8	Cravatte bianche da collo	6000	3	2000	0 39	780 »	70 »	Id.
9	Fazzoletti in cotone colorati	2000	2	1000	0 60	600 »	60 »	Id.
10	Panciotti di lana	1500	2	750	1 15	862 50	80 »	Id.
11	Cappelli sguerniti da bersaglieri	100	1	100	4 80	480 »	40 »	15 novembre 1874
12	Cappelli sguerniti alpini	150	1	150	5 70	855 »	80 »	Id.
13	Borraccie senza correggia	1000	1	1000	0 78	780 »	70 »	30 settembre 1874
14	Forbici	1200		1200	0 18	216 »		Id.
15	Pettini	1200	1	1200	0 20	240 »	60 »	Id.
16	Bottoni gemelli d'ottone	4800		4800	3 » °/o	144 »		Id.
17	Rocchetti con filo	1200	1	1200	0 50	600 »	60 »	Id.
18	Scarpe, modello 1872	6000	12	500	7 50	3750 »	370 »	15 novembre 1874

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questo Distretto e presso i Distretti Militari in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso, nonchè presso le Direzioni dei Commissariati Militari del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, mediante schede segrete firmate e suggellate scritte in carta con bollo da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali ossia termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15 decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle degli altri Distretti aventi sede nei capoluoghi di Divisione militare, o presso le Tesorerie del Regno, o la Cassa dei depositi e prestiti, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto, dovranno farsi dalle ore 8 alle 10 antimeridiane del giorno 27 luglio.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta da bollo da lire 1, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai Distretti militari sopra avvertiti, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo Distretto prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

I contratti da stipularsi con le persone che rimarranno deliberatarie sono esecutori dal giorno della loro stipulazione.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

A Treviso, addì 6 luglio 1874.

Il Direttore dei conti
CANIS.

4001

AUTORIZZAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Maria Pieri vedova Rubechi con sentenza della sezione promiscua del tribunale civile e correzionale di Firenze del sei giugno 1874 è stata autorizzata, nella sua qualità di madre ed amministratrice dei suoi figli minori, a potere ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire duecento e relativi interessi depositata il 9 giugno 1873 dal signor Carlo Merenda a favore del fu suo marito Ridolfo Rubechi.

Firenze, 25 giugno 1874.

3751 AVV. MARCELLO DEI proc. off.

AUTORIZZAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia, che la Real Corte d'appello di Firenze con decreto del 15 giugno 1874 proferito sulle istanze della signora Alina Masset vedova di Giovanni Bally residente ad Annecy, come erede universale del detto suo marito, morto ad Jhônes nel 25 gennaio 1867, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in cartelle di rendita al portatore, i due certificati nominativi, cioè:

Quello dell'annua rendita 5 per cento di lire cinquanta a favore di Bally Giovanni, insinuatore, fu Giovanni Francesco, domiciliato a Jhônes, datato Torino 30 agosto 1862, segnato di n. 38445.

E quello dell'annua rendita 5 per cento di lire quaranta a favore di Bally Giovanni fu Giuseppe Francesco, domiciliato a Jhônes, datato Torino 30 agosto 1862, segnato di n. 38465.

Ed è stata pure autorizzata la Direzione suddetta a consegnare senza alcuna sua responsabilità i titoli al portatore nei quali sarà stata tramutata la rendita dei due certificati surriferiti alla signora Alina (Adelina) Masset vedova Bally, o ad un suo legittimo mandatario.

Firenze, 20 giugno 1874.

3797 AVV. GIUSEPPE BARBENSI.

(2ª *pubblicazione*)

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sul ricorso delli signori Polani ingegnere Vincenzo e Cavalchini vedova Paola nata Stura con suo decreto del 23 maggio p. p. ha dichiarato:

Che l'eredità della fu Vittoria Cavalchini appartiene per un terzo alla madre Paola Cavalchini e per gli altri due terzi al marito Vincenzo Polani;

Che la Direzione Generale del Debito Pubblico è autorizzata ad operare la cancellazione dei vincoli dotali sui certificati nominativi num. 117681, 117682, della rendita il primo di lire 2600 appartenente a Polani Vittoria Carolina nata Cavalchini, ed il secondo della rendita di lire 900 appartenente all'ingegnere Vincenzo Polani fu Carlo;

Ed ha ordinato il tramutamento del certificato n. 117681, intestato alla defunta Vittoria, in due altri equivalenti certificati, uno di lire 865 da intestarsi a favore di Paola Stura vedova Cavalchini di Torino e l'altro di lire 1735 da intestarsi all'ingegnere Vincenzo Polani fu Carlo domiciliato in Roma.

Roma, il 30 giugno 1874.

3800 A. SCAPARRO proc.

BANCA ROMANA 4017

Situazione al 30 Giugno 1874

ATTIVO.

Portafoglio	L.	37,198,068 44
Numerario in cassa	»	18,400,000 24
Massa metallica immobilizzata (R. decreto 1° maggio 1866)	»	10,000,000 »
Conti correnti con garanzie	»	3,665,784 54
Conti diversi	»	3,462,897 59
Fondi pubblici	»	2,235,316 74
Beni stabili	»	1,839,634 87
Azioni da emettere 2ª serie n° 5000	»	5,000,000 »
Azionisti in saldo azioni 2ª serie	»	3,863,200 »
Somma l'attivo	L.	85,664,872 42
Spese dell'Esercizio in corso L. 201,084 97 / Cuponi pagati 1° semestre 1874 » 125,000 »	»	326,084 97
	L.	85,990,957 39

PASSIVO.

Capitale di n. 15,000 azioni	L.	15,000,000 »
Fondo di riserva e fondo di speciale previdenza	»	1,764,931 81
Biglietti in circolazione	»	49,787,020 »
Conti correnti disponibili	»	1,366,613 49
Assegni e conti non disponibili	»	3,355,600 70
Conti diversi	»	3,476,248 88
Conto col Tesoro Nazionale	»	42,626 65
Banca Naz. nel Regno d'Italia contro bigl. (R. D. 1° maggio 1866)	»	10,000,000 »
Somma il passivo	L.	84,792,041 53
Redditi dell'Esercizio in corso L. 623,487 37 / Risconto 31 dicembre 1873 » 575,428 49	»	1,198,915 86
	L.	85,990,957 39

Corso medio delle azioni nel mese di giugno . L. 1463 90
Corso delle azioni il 30 giugno . . . . » 1424 50

Roma, 10 luglio 1874.

Visto — *Il Sottogovernatore* V. TROCCHI. — Visto — *Il Commissario* G. MIRONE. — *Il Capo Contabile* S. PICCIONI.

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ

IN TRIESTE

La sottoscritta Direzione rende noto ai P. T. signori azionisti, che il dividendo per l'anno 1873, fissato dal Congresso generale, ieri tenutosi, a fior. 22 V. A. per ogni azione, sarà pagato **dal 15 corrente** in poi verso consegna del **coupon n. 2** dalle Casse della Compagnia nello stesso designate, presso le quali si potrà anche avere il bilancio ed il rapporto della Direzione.

I **coupons** dovranno essere dettagliati in ordine progressivo in una distinta firmata dalla parte. I formulari delle distinte si potranno anche ritirare dall'uffizio locale della Compagnia.

Trieste, li 9 Luglio 1874.

4014 — La Direzione della Riunione Adriatica di Sicurtà.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
del Distretto Militare di Lucca (14°)

AVVISO.

Per opportuna norma dei concorrenti alla provvista delle 5000 paia scarpe, di cui nell'avviso d'asta del suddetto Consiglio in data 6 corrente, si previene che ogni lotto di 500 paia scarpe dovrà essere consegnato in due volte: cioè metà il 16 ottobre 1874, e l'altra metà non più tardi del 16 novembre detto anno.

Lucca, addì 9 luglio 1874.

4037 — *Il ff. di Direttore dei conti:* A. CANTARINI.

AUTORIZZAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Genova, sezione terza,

Visto il ricorso che precede e gli uniti documenti ed udita in camera di consiglio la relazione fatta dal giudice delegato;

Visto il disposto degli articoli 2 della legge 11 agosto 1870, allegato *D*, e 78 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in iscrizioni al portatore dei certificati di rendita del Debito Pubblico dello Stato cinque per cento portanti i numeri 14196, 14197, 14198, 14199, il primo della rendita di lire quaranta, il secondo di lire centocinquanta, il terzo di lire dieci, il quarto di lire ottanta, intestati il primo e l'ultimo a Carlotta Demartini, vedova, nata Moresini fu Giovanni Battista, il secondo ad Anastasia, Alfonso, Carlo, Giustina, Luigia e Teresa fratelli e sorelle Demartini fu Francesco minori sotto la tutela della madre Carlotta, vedova Demartini, nata Moresini, il terzo ad Anastasia, Alfonso, Carlo, Giustina e Teresa fratelli e sorelle Demartini fu Francesco minori sotto la tutela come sopra; quale rendita spetta sia a titolo di comproprietà, sia per effetto di successione intestata alle defunte Anastasia e Giustina Demartini fu Francesco e Carlotta Moresini, vedova Demartini, alli ricorrenti come segue: ossia per lire ottantacinque all'Alfonso, per lire ottantacinque al Carlo, per lire cinquantacinque alla Luigia, per lire cinquantacinque alla Teresa, fratelli e sorelle Demartini fu Francesco, domiciliati in Genova.

Genova, 5 giugno 1874. 3804

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli, 1ª sezione, 22 giugno 1874 trovasi ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano che l'annua rendita di lire 320 contenuta in due certificati in testa al defunto notaio Ercole De Rossi fu Francesco, il primo di lire 315, n. 2334, e l'altro di lire 5, n. 90378 sia intestata al signor Errico De Rossi fu Ercole.

3756 FRANCESCO FERRAJOLO.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lecce con deliberazione del 3 giugno 1874 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico di operare il cambiamento del certificato di rendita di lire 850, sotto il num. 41522, intestato a favore di Mezio Carmela, in testa di Giuseppe Mongiò.

3766

Alla Gazzetta d'oggi è annesso un supplemento contenente Avvisi d'Asta ed Annunzi Giudiziari.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.